



COMUNE DI TELVE

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MALGHE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 18.04.2008

IL SINDACO
(Franco Rigon)

IL SEGRETARIO
(Giampaolo Bonella)

Art. 1

Il Comune è proprietario delle Malghe VALSOLERO, CAGNON, ZIOLERA e CERE, tutte gravate dal diritto d'uso civico, a sensi della legge 16.06.1927 n. 1766.

Le stesse sono dotate della necessaria attrezzatura ed arredi per l'utilizzo stagionale e per la lavorazione del latte.

Art. 2

L'utilizzo delle malghe di proprietà comunale è destinato prioritariamente ai censiti di Telve aventi diritto all'uso civico, che ne facciano richiesta sia singolarmente che in forma associata:

Art. 3

L'utilizzo delle malghe è disciplinato dal presente regolamento al quale devono attenersi sia i gestori aventi diritto all'uso civico che eventuali altri affittuari.

Art. 4

La concessione delle malghe avrà di norma la durata di anni 5 (cinque). Il Comune potrà disporre però, di volta in volta, concessioni di durata inferiore sulla base di motivate e particolari circostanze.

La durata della concessione dell'agritur di MALGA CERE sarà stabilita con il provvedimento di concessione in locazione tenendo presente quanto disposto dalla normativa di settore.

Al fine di una corretta conduzione delle malghe e del mantenimento dei pascoli deve essere garantito per ciascuna di esse il carico minimo indicato nella seguente tabella:

VALSOLERO	65	UBA minime
CAGNON	55	UBA minime
ZIOLERA	55	UBA minime
CERE	8	UBA minime

Sarà cura dell'affittuario fare in modo di condurre al pascolo il bestiame in modo tale che, con appositi "giri", tutto il territorio venga utilizzato, permettendo in tal modo che l'erbativo ricresca sempre nuovo evitando così l'attecchimento di erbe infestanti e piante come il rododendro, mugo e altro.

La concessione delle malghe sarà disposta in modo tale da garantire, in prima battuta, le necessità degli allevatori di Telve, e solo ad esaurimento del bestiame locale e per garantire il carico di UBA minimo sarà possibile ospitare bestiame proveniente da fuori paese.

Nel caso in cui una malga venga monticata con il bestiame proveniente da una singola azienda agricola, la concessione non verrà più considerata uso civico ma un normale contratto di affitto con un qualsiasi privato, ad eccezione del caso in cui ciò derivi da una precisa scelta organizzativa dell'Associazione Allevatori già affittuaria di più malghe.

Art. 5

La Giunta Comunale, sulla base delle esigenze manifestate dagli allevatori di Telve, determinerà entro il mese di gennaio di ogni anno quali malghe riservare per l'uso civico ai censiti residenti e quali concedere in affitto a libero mercato.

Con lo stesso provvedimento sarà pure determinato l'importo da corrispondere quale rimborso spese (di amministrazione, gestione, sorveglianza, ecc.) per le malghe concesse in regime di uso civico e l'importo base d'asta da indicare nell'avviso per le malghe che si intendono affittare.

Art. 6

Il concessionario o affittuario dovrà nominare per ogni malga un capo-malga con il quale l'Amministrazione terrà i necessari contatti.

Al capo-malga verranno consegnati gli stabili e i fondi in primavera e dallo stesso saranno riconsegnati all'Amministrazione a fine estate. Delle suddette operazioni sarà redatto apposito verbale (di consegna e riconsegna) nei quali sarà indicato lo stato dei fabbricati e dei pascoli con l'evidenziazione di eventuali guasti e inefficienze e ciò anche ai fini di quanto previsto dal successivo art. 7.

Il capo-malga inoltre, dovrà far osservare tutte le disposizioni che l'autorità competente avesse ad emanare, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria e del Regolamento Provinciale di Zootecnia e ciò con riguardo alla disciplina dell'alpeggio e con riflesso alle malattie infettive contagiose. Verificando che, in caso di malattie infettive o il sospetto di essere tali, il capo-malga deve presentare denuncia scritta ed impedire il trasferimento dalla malga di qualsiasi animale fino all'arrivo del veterinario.

Art. 7

La stagione di utilizzo delle malghe avrà decorrenza dal primo giugno e terminerà il venti settembre di ogni anno e quindi non potrà protrarsi oltre salvo specifiche autorizzazioni da concedersi di volta in volta sulla base di particolari e motivate esigenze.

Per tutta la durata della concessione o affitto il conduttore dovrà curare l'ordinaria manutenzione degli stabili ed attrezzature ed eseguire, con le tecniche più appropriate, la normale coltura dei fondi al fine di evitare l'impovertimento degli stessi. A tale ultimo scopo l'affittuario dovrà provvedere alla concimazione del pascolo con il letame prodotto nell'alpeggio con mezzi idonei evitando così lo spargimento in maniera impropria eseguendo appropriata concimazione chimica dove il fondo non sia raggiungibile con quella organica.

L'affittuario dovrà altresì provvedere all'estirpazione di erbe infestanti o venefiche per il bestiame e comunque eseguire tutti quei lavori che di anno in anno saranno concordati con l'Amministrazione comunale per il mantenimento del pascolo in ottimo stato.

Per quanto riguarda gli stabili il conduttore è tenuto ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria come previsto dagli artt. 1575 e seg., e 2153 del C.C. (piccole riparazioni e manutenzioni anche agli impianti, tinteggiatura sia dei locali che degli infissi, manutenzione degli esterni e delle staccionate).

Per quanto riguarda gli arredi ed attrezzature questi dovranno essere utilizzati secondo le regole di buona amministrazione e del buon padre di famiglia.

Eventuali ammanchi, guasti e deterioramenti, oltre alla normale usura, dovranno essere rilevati ed indicati nel verbale di riconsegna della malga e gli stessi saranno imputati al capo-malga o conduttore.

Art. 8

Al termine della locazione l'affittuario deve riconsegnare i fondi ed i fabbricati nello stato in cui gli furono consegnati e comunque migliorati dall'ordinaria manutenzione. L'affittuario nella sua qualità di custode, dovrà, in caso di danni al fondo o ai fabbricati, provvedere al risarcimento degli stessi anche se, causati da terzi, esclusi quelli derivanti da casi fortuiti o forza maggiore.

Art. 9

Il Comune di Telve stipulerà apposito contratto di assicurazione contro incendi e responsabilità civile contro terzi dei soli fabbricati.

Rimane a carico delle parti in quote uguali l'onere di stipula e registrazione del contratto d'affitto.

Art. 10

E' espressamente vietato il subaffitto dei fondi ed edifici oggetto del presente atto.

Art. 11

E' facoltà dell'Amministrazione comunale rescindere il contratto di affitto delle sopraccitate malghe qualora l'uso sia riscontrato difforme, in tutto o in parte, da quanto previsto nel presente regolamento.

E' attribuita al Comune la facoltà di accedere liberamente ed in qualsiasi momento ai fondi per l'effettuazione di controlli, studi, rilievi, perizie e quant'altro occorra all'attuazione di programmi e iniziative proprie.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di scorporare e sottrarre alla disponibilità dell'affittuario porzioni di terreno per la realizzazione di costruzioni fisse o provvisorie di interesse per lo stesso o nell'interesse pubblico della collettività di Telve.

Nel caso ne consegua una apprezzabile diminuzione della produttività del fondo, potrà essere riconosciuto un equo indennizzo.

----- 00000 O 00000 -----